

Corte d'Appello Lecce Sez. II, Sent., 14-04-2016

Fatto Diritto P.Q.M.

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER)

Opposizione

SPESE GIUDIZIALI CIVILI

VENDITA

Obbligazioni del venditore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D'Appello di Lecce Seconda Sezione Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaella Brocca - Presidente rel

dott. Cinzia Mondatore - Consigliere

dott. Virginia Zuppetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Il Grado iscritta al n. r.g. 772.2011 RG promossa da:

D.P.P. (...) rappresentato e difeso da avv. Caggiula Alfredo

APPELLANTE

Contro

N.T.I. (...) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso da avv Nisi Salvatore

APPELLATO

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 223.2011 depositata il 1 agosto 2011, il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, rigettava la opposizione proposta da D.P.P. nei confronti di N.T.I. srl avverso il decreto ingiuntivo n. 20.2010 del 11.01.2010 con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di Euro 24.742,26 per il pagamento di fornitura di materiale elettrico oltre interessi e spese e rigettava altresì la domanda dell'opponente di declaratoria di nullità del contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1418, 1 comma c.c. e, in subordine di risoluzione del contratto. Confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.

L'atto di opposizione, riconoscendo come dovuto il solo minore importo di Euro 11.272,32, su cui era stato versato l'acconto di Euro 5.800,00, si fondava sulla circostanza che il materiale elettrico oggetto della prima fornitura, nella fattispecie n. 30 organi illuminanti modello Lanternal della ditta I., dopo essere stato montato nel luogo oggetto dei lavori, era stato dichiarato non a norma di legge dall'Ente Appaltante (Provincia di Lecce) che, con ordine di servizio del IS .6.2009 notificato al sig. D.P. ne aveva chiesto l'immediata sostituzione in favore di apparecchi conformi alla L.R. n. 15 del 23 novembre 2005. In particolare la Provincia di Lecce aveva fatto notare che gli organi tipo Lanternai non avrebbero garantito il controllo dell'inquinamento luminoso previsto in maniera stringente dalla suddetta legge regionale.

Sosteneva l'opponente che tale difformità del materiale elettrico oggetto della prima fornitura che, a parere dell'odierno deducente, il titolare della N.T. o l'addetto alle vendite avrebbero dovuto conoscere e far rilevare, era stato denunciato tempestivamente al titolare della Società opposta, ma aveva costretto l'opponente ad ordinare altro materiale in sostituzione di quello difforme previo annullamento delle fatture.

L'opposto aveva invece rilevato che le fatture corrispondevano all'ordine richiesto e che il fornitore era estraneo ad ogni vicenda intervenuta con l'Ente appaltate.

Osservava il Tribunale che la L.R. n. 15 del 23 novembre 2005 non vietava l'uso delle lampadine difformi ma ne regolamentava l'impiego in specifiche condizioni di luogo e modalità. Pertanto escludeva la sussistenza dei presupposti per l'azione di nullità per illiceità dell'oggetto o per la mancanza di qualità ex artt. 1493, 1495 e 1497 c.c. Richiamava la prova testimoniale espletata e sosteneva che nessuna responsabilità poteva essere ascritta in capo al fornitore che aveva provveduto alla redazione del preventivo e alla fornitura sulla base della documentazione prodotta dall'acquirente D.P. e delle tavole progettuali e del capitolato speciale prodotte al momento dell'ordine.

In ordine agli interessi, dichiarava ricorrente la ipotesi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza a far data da 17.10.2009, trattandosi di società esercenti attività commerciale.

Avverso tale decisione ha proposto appello D.P.P. con atto di citazione notificato il 24.08.2011 a N.T.I. srl, articolando diversi motivi di gravame, più avanti sintetizzati e insistendo nelle originarie deduzioni e richieste.

L'appellato, costituendosi con memoria del 29.12.2011 ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato.

All'udienza collegiale del 1.12.2015 la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di appello (pag 7) , D.P. censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la nullità del contratto di fornitura e sostiene la natura imperativa e inderogabile della normativa regionale volta al contenimento dell' inquinamento luminoso e al risparmio energetico. In particolare evidenzia che se è vero che non è vietata in assoluto la commercializzazione delle lampade oggetto dello specifico scambio, è certamente vietato il loro utilizzo in impianti di illuminazione esterna come sancito nell'ordine di servizio del 15.06.2009 con il quale la stazione appaltante ha disposto la sostituzione delle lampade vietate.

L'appellante sostiene che , risultando nullo, in parte qua, il contratto stipulato per la realizzazione dell'impianto esterno, per il quale era previsto l'uso di lampade vietate dalla legge regionale, altrettanto nullo risulta e deve risultare il contratto stipulato per la fornitura delle medesime lampade.

Si tratterebbe, secondo l'appellante, di due contratti funzionalmente collegati, ancorchè stipulati da soggetti diversi, non assumendo alcun rilievo, ai fini del collegamento, la non identità dei soggetti (Cass. n. 11638/91). Sottolinea che l'impresa D.P. ha acquistato la merce oggetto della presente controversia allo specifico fine di assolvere ai propri obblighi, specificamente, derivanti dal contratto di appalto pubblico stipulato con il Comune di Lecce; e che la N.T. ha effettuato la fornitura nella assoluta consapevolezza delle finalità che l'acquirente, attraverso essa, intendeva perseguire. Invoca la facoltà di far valere la nullità del contratto di fornitura (invero rilevabile anche d'ufficio) in forza del quale N.T. fa valere le proprie pretese economiche, essendo del tutto diverso il coinvolgimento dell'amministrazione sul versante delle responsabilità risarcitorie che l'appaltatore potrà far valere per i ritardi e i maggiori oneri nell'esecuzione dell'appalto.

La censura non coglie nel segno perché non si ravvisa nessuna ipotesi di nullità del contratto di fornitura. Infatti la legge regionale non vieta la commercializzazione delle lampade acquistate ma ne limita l'utilizzo (peraltro ciò vale per la Regione Puglia) prevedendo esclusivamente sanzioni di tipo amministrativo.

Inoltre la merce consegnata corrisponde esattamente al preventivo 22.01.2009 sottoscritto dal D.P., mentre l'ordine di servizio del direttore dei lavori del 15 .06.2009 è stato emesso a seguito di sopralluogo presso il cantiere e quindi dopo che la ditta appaltatrice aveva già provveduto alla posa in opera.

Gli effetti dell'ordine di servizio non possono ripercuotersi nei confronti del fornitore che ha eseguito correttamente la propria prestazione e non aveva nessun obbligo nei confronti della pubblica amministrazione.

Dal progetto esecutivo allegato dallo stesso D.P. emerge che trattavasi di un appalto di fornitura e posa in opera, il che è sufficiente a fare ricadere sull'appaltatore ogni conseguenza in ordine alla richiesta di sostituzione successivamente intervenuta.

Non si configura pertanto nessun collegamento negoziale trattandosi di due negozi del tutto sganciati tra loro volti alla regolamentazione di interessi differenti, in assenza della comune realizzazione di un interesse comune (Cass 2010 n 11974) . Né la intervenuta variazione fa venir meno la causale del contratto di vendita trattandosi di materiale elettrico utilizzabile in altri impianti.

Con ulteriore motivo di appello subordinato al primo, ripropone la eccezione di inadempimento ex arti 460 c.c. contestando i vizi della cosa ovvero la mancanza di qualità e sottolineando la tempestività della denuncia dei vizi (invoca a sostegno della sua tesi, la deposizione di D.L.G.). Ribadisce che gli addetti della ditta fornitrice erano esperti di lampade mentre il P. era solo un impiantista e richiama gli ingenti danni patiti per il fermo cantiere, l'acquisto di nuove lampade, lo stoccaggio delle precedenti a suo dire inutilizzabili.

Le censure non colgono nel segno ed è sufficiente ribadire che il venditore ha consegnato la merce di cui al preventivo approvato e non aveva nessun onere di segnalare eventuali discordanze rispetto alla normativa regionale. Si trattava comunque della merce ordinata, regolarmente funzionante ed idonea ad una destinazione economica sociale di organo illuminante. Non si configura pertanto nessuna delle ipotesi che rendono operativa la garanzia del venditore. L'acquirente era comunque un operatore commerciale del settore e, si ribadisce, il contratto di appalto prevedeva espressamente la fornitura del materiale da parte dell'appaltatore.

La inoperatività dell'art. 1495 c.c. assorbe la questione sulla tempestività della denuncia dei vizi.

Con l'ultimo motivo di appello lamenta la esosità della condanna alle spese.

Anche tale motivo va rigettato perché, avuto riguardo al valore della controversia per come dichiarato dallo stesso opponente (77.843,48) la liquidazione di Euro 6000,00 complessivamente di cui 2750,00 per diritti e 3250,00 per onorari, va confermata ed appare giustificata anche a voler considerare l'importo del decreto ingiuntivo con gli accessori.

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo con distrazione a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce, sezione seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da D.P.P. nei confronti di N.T.I. SRL in persona del legale rappresentante p.t. con atto di citazione notificato il 24.08.2011 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Maglie n 223.2011

così provvede:

rigetta l'appello

condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali a favore dell'appellato che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario al 15 % .

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 5 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2016.